

DOGANE GIOIA TAURO: DECISIONISMO E FRETTOLOSITÀ

Dopo breve tempo dall'assegnazione delle risorse (budget) per la ripartizione del Fondo delle Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttività dell'anno 2007, da parte della Direzione Regionale per la Campania e Calabria, si è tenuto all'U.D. di Gioia Tauro la riunione sindacale per la ripartizione del fondo stesso.

L'Amministrazione si è presentata alla riunione con dati e proposte concrete che dopo breve discussione ha portato all'approvazione della ripartizione delle somme, che ha come criterio base le giornate di presenza effettive.

Dalla riunione è emersa, da parte della CGIL, la proposta di destinare a favore dei terremotati dell'Abruzzo la somma complessiva di € 8.300,00, riconosciuta all'ufficio a titolo di disagio ambientale, questa proposta è stata condivisa da tutti gli intervenuti, ma il Direttore ha fatto presente che non è possibile per l'Amministrazione devolvere somme destinate ai singoli a favore di un fondo umanitario, pur considerando l'alto valore filantropico della proposta; competerà a ciascun assegnatario decidere liberamente sull'elargizione: sarà, comunque, messa a verbale, nota di si fatta proposta, che esula dall'ordine del giorno.

Per quanto attiene la coda del verbale della riunione comunicata dalla Direzione della Dogana di Gioia Tauro con nota prot. 7149 del 10/04/2009 si precisa che l'Aran è intervenuta più volte in tema di delegazioni ammissibili ai tavoli di contrattazione integrativa, proprio con la Nota di chiarimenti n. 405 del 06 novembre 2006, di cui si riporta uno stralcio significativo:

- Il comma 3 dell'art. 40 del dlgs. 165 prevede che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono.
- I CCNL hanno disciplinato la composizione delle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale. Per quest'ultima, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, tutti i CCNL prevedono che alla contrattazione integrativa partecipino i dirigenti sindacali accreditati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto che si sta applicando.
- Da consolidata giurisprudenza i contratti di lavoro sono tra loro autonomi e seguono regole proprie per quanto riguarda i soggetti da ammettere alla contrattazione. I contratti integrativi devono quindi essere tenuti distinti anche in ragione della possibile diversa composizione della delegazione trattante, evento questo, peraltro, che si verifica frequentemente. Non rileva a tal fine la circostanza che il CCNL del quadriennio normativo e primo biennio economico e quello del secondo biennio economico possano essere sottoscritti nella medesima data.

Inoltre l'UGL, a suo tempo, ha prestato accettazione alla Nota dell'Agenzia delle Dogane – Ufficio del Personale – Relazioni sindacali datata 19 settembre 2008, avente ad oggetto la Rappresentatività dell'UGL, a firma del Direttore Maria Pia LIOTTA e avendo l'U.G.L. rispetto delle regole e della legittimità si chiede all'Amministrazione il riconoscimento di pari condizioni di trattamento: se vengono convocate ed ammesse al Tavolo sigle che non ne sarebbero legittimate, altrettanto venga fatto a favore dell'UGL.

per la RTA
Marinella Borgese